

INDICE

REGOLAMENTO per la determinazione del contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie e alle denunce di inizio dell'attività	3
CAPO I	3
Norme generali.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Contributo relativo alle concessioni edilizie e alle attestazioni di conformità	3
CAPO II.....	3
Oneri di urbanizzazione	3
Art. 3 - Incidenza delle opere di urbanizzazione	3
Art. 4 - Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione	4
Art. 5 - Reti di distribuzione	4
Art. 6 - Contributo relativo ad opere o impianti non destinati alla residenza	5
Art. 7 - Applicazione delle tariffe per la determinazione degli oneri di urbanizzazione	5
Art. 8 - Consistenza degli interventi soggetti al contributo.....	5
Art. 9 - Consistenza degli interventi determinanti incremento dei carichi urbanistici	6
CAPO III	7
Costo di costruzione	7
Art. 10 - Costo di costruzione dei nuovi edifici - Aggiornamento annuale	7
Art. 11 - Costo di costruzione degli interventi su edifici esistenti	7
Art. 12 - Costo di costruzione di opere o impianti non destinati alla residenza.....	8
CAPO IV.....	8
Interventi particolari.....	8
Art. 13 - Edilizia convenzionata	8
Art. 14 - Interventi in zona P.I.P.....	9
Art. 15 - Interventi in zone di espansione	9
CAPO V	9
Mutamenti della destinazione d'uso.....	9
Art. 16 - Onerosità del mutamento della destinazione d'uso	9
Art. 17 - Determinazione del contributo per il mutamento di destinazione d'uso	10
Art. 18- Norma transitoria per il mutamento delle destinazioni d'uso.....	10
Art. 19 - Mutamento della destinazione d'uso di opere o impianti non destinati alla residenza.....	10
CAPO VI.....	11
Interventi nelle zone agricole.....	11
Art. 20.....	11
Art. 21 - Contributo per gli interventi in zona agricola.....	11
Art. 22 - Interventi comportanti il mutamento della destinazione d'uso agricola.....	11
Art. 23 - Ambito di applicazione per il mutamento della destinazione d'uso agricola	12
CAPO VII.....	12
Interventi con destinazione d'uso particolare.....	12
Art. 24 - Interventi con destinazione sportiva.....	12
Art. 25 - Interventi di trasformazione del suolo inedificato.....	12
Realizzazione di tettoie a servizio di impianti industriali nelle zone omogenee D.....	12
CAPO VIII.....	13

<i>Versamento del contributo</i>	13
Art. 26 - Modalità di versamento del contributo relativo alla concessione o all'autorizzazione edilizia.....	13
Art. 27 - Modalità di versamento del contributo relativo alla denuncia di inizio attività	14
Art. 28 - Rateizzazione del contributo	14
Art. 29 - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.....	14
Art. 30 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo.....	15
Art. 31 - Restituzione del contributo.....	15
<i>CAPO IX</i>	16
<i>Concessione, autorizzazione e denuncia di inizio attività a titolo gratuito</i>	16
Art. 32 - Interventi non soggetti a contributo.....	16
<i>CAPO X</i>	17
<i>Concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria</i>	17
Art. 33 - Determinazione del contributo per la sanatoria.....	17
Art. 34 - Versamento del contributo per la sanatoria	17
<i>CAPO XI</i>	17
<i>Norme finali e transitorie</i>	17
Art.35 - Contributo per l'ultimazione dei lavori	17
Art.36 - Contributo per interventi di edilizia bioecologica e di risparmio energetico.....	18
Art.37 - Norme transitorie	18

REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE CONCESSIONI
EDILIZIE, ALLE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E ALLE DENUNCE DI INIZIO
DELL'ATTIVITÀ

CAPO I
NORME GENERALI

[indice](#)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attività, in conformità con le disposizioni della legge 28.01.1977 n.10, della legge regionale 14.10.1999 n.52 e con le altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

2. Esso stabilisce le modalità per la determinazione e la corresponsione del contributo, nonché i casi di gratuità e le sanzioni per il ritardato o omesso pagamento.

ART. 2 - CONTRIBUTO RELATIVO ALLE CONCESSIONI EDILIZIE E ALLE ATTESTAZIONI
DI CONFORMITÀ

1. La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

2. L'autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

3. L'autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato al costo di costruzione per gli interventi di cui all'art.4, comma 1 lett. a), della legge regionale 14.10.1999 n.52 e per gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, secondo quanto previsto nel presente regolamento.

CAPO II
ONERI DI URBANIZZAZIONE

ART. 3 - INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. L'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione è determinata, ai sensi della legge 28.01.1977 n.10 e della legge regionale 14.10.1999 n.52, e successive modificazioni ed integrazioni, per le diverse parti del territorio comunale, in relazione alle seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

- residenziale;
- artigianale industriale;
- turistica commerciale e direzionale;
- commerciale all'ingrosso.

2. Le tariffe relative all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinate dal Comune sulla base delle tabelle parametriche di cui all'art.19 della legge regionale 14.10.1999 n.52; in tale determinazione il Comune tiene conto degli effetti urbanistici ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:

- a. differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
- b. entità degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;
- c. tipologie degli interventi in funzione di:
 - nuova edificazione;
 - addizioni volumetriche agli edifici esistenti, non assimilate alla ristrutturazione edilizia;
 - ristrutturazione urbanistica;
 - restauro e ristrutturazione edilizia;
 - realizzazione di infrastrutture ed impianti, che comporti la trasformazione in via permanente del suolo ineditato;
 - realizzazione di depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato;
 - Realizzazione di edifici ad uso sportivo, ricreativo e culturale;
 - Realizzazione di impianti sportivi all'aperto, ancorché dotati di copertura stagionale per un periodo non superiore a sei mesi;
 - Realizzazione di tettoie ad uso deposito merci e prodotti da realizzare nelle zone omogenee D (zone industriali e commerciali all'ingrosso in applicazione del parametro previsto dall'art. 5 comma 9° lett. f) delle N.T.A. del PRG;
- d. destinazioni d'uso;
- e. stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. Le tariffe di cui al secondo comma del precedente articolo 3 sono variate in conseguenza degli aggiornamenti delle tabelle parametriche, effettuati dalla Giunta Regionale ogni cinque anni secondo quanto previsto dall'art.19, comma 5, della legge regionale 14.10.1999 n.52.

2. Fino agli aggiornamenti di cui al comma precedente, alle tariffe determinate dal Comune si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.

3. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 52 si applicano senza ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al primo gennaio dell'anno seguente, con arrotondamento a 100 lire o alla prima cifra decimale in Euro.

ART. 5 - RETI DI DISTRIBUZIONE

1. Le tariffe per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e della rete idrica, che dovranno essere determinate per ogni insediamento di volta in volta in relazione all'entità della richiesta di utenza ponendola a carico dei lottizzanti o dei concessionari.

ART. 6 - CONTRIBUTO RELATIVO AD OPERE O IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA

1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali diretti alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base ai parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attività produttive.

2. Per quanto concerne gli insediamenti industriali e artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartiero e cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli altri insediamenti, quando siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno.

3. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistica, commerciale o direzionale comporta la corresponsione di contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione determinata ai sensi del precedente articolo 3.

ART. 7 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. Le tariffe relative all'incidenza delle spese di urbanizzazione, determinate dal Comune ai sensi del precedente articolo 3, sono riferite:

- al metro cubo per gli interventi con destinazione residenziale, turistica, commerciale e direzionale;
- al metro quadrato di superficie utile di calpestio per gli interventi con destinazione artigianale, industriale e commerciale all'ingrosso.

2. La volumetria ai fini dell'applicazione delle tariffe deve essere calcolata secondo i criteri contenuti nelle vigenti normative regolamentari comunali.

3. La superficie utile di calpestio, ai fini dell'applicazione delle tariffe, è misurata al netto delle murature perimetrali e dei tramezzi interni, comprende i soppalchi, i seminterrati, i servizi accessori, le tettoie e tutte le altre parti che costituiscono superficie coperta ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

ART. 8 - CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO

1. La parte del contributo di cui all'art. 2 del presente regolamento commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, è dovuto in relazione agli interventi soggetti a concessione edilizia, o ad autorizzazione edilizia, o a denuncia di inizio attività, che comportino nuova edificazione, o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

- a. aumento delle superfici utili degli edifici;
- b. mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
- c. aumento del numero delle unità immobiliari;

2. La consistenza degli interventi soggetti al contributo commisurato alle spese di urbanizzazione, per la quale devono essere moltiplicate le tariffe comunali al fine della determinazione del contributo stesso, è espressa:

- in metri cubi per gli interventi con destinazione residenziale, turistica, commerciale e direzionale;

- in metri quadrati di superficie utile di calpestio per gli interventi con destinazione artigianale, industriale e commerciale all'ingrosso.

3. Con riferimento alla tipologia degli interventi, la consistenza soggetta al contributo di cui al primo comma è determinata:

- a. per interventi di nuova edificazione: dal volume, o dalla superficie, del nuovo edificio;
- b. per interventi comportanti addizioni volumetriche: dall'incremento di volume, o di superficie;
- c. per interventi di ristrutturazione urbanistica: dal volume, o dalla superficie, interessato dall'intervento determinante incremento dei carichi urbanistici ai sensi del primo comma;
- d. per interventi di restauro o ristrutturazione edilizia: dal volume, o dalla superficie, interessato dall'intervento determinante un incremento dei carichi urbanistici ai sensi del primo comma;
- e. per interventi di cui all'art.3 comma 1 lett. c) e d) della legge regionale 14.10.1999 n. 52: dalla superficie oggetto di trasformazione permanente del suolo inedificato.

ART. 9 - CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI DETERMINANTI INCREMENTO DEI CARICHI URBANISTICI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, la consistenza dell'intervento determinante incremento dei carichi urbanistici, per la quale devono essere moltiplicate le tariffe comunali al fine della definizione del contributo, è determinata:

- a. per interventi comportanti aumento delle superfici utili degli edifici: dall'incremento di volume connesso con l'aumento della superficie utile dell'edificio, o dall'incremento di superficie di calpestio di locali anche accessori; fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, con riferimento alle definizioni contenute nel D.M. 10.5.1977, costituisce aumento delle superfici utili degli edifici la trasformazione di superfici non residenziali (Snr) in superficie utile abitabile (Su), quando si tratti di immobili con destinazione residenziale, o la trasformazione di superfici accessorie (Sa) in superficie netta (Sn), quando si tratti di immobili con destinazione turistica, commerciale o direzionale;
- b. per interventi comportanti il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili: dal volume, o dalla superficie utile di calpestio, destinato ad un uso comportante un maggiore carico urbanistico rispetto a quello originario; le destinazioni d'uso, per l'applicazione del presente articolo, sono:
 - agricola ed attività ad essa connesse,
 - residenziale,
 - industriale e artigianale,
 - commerciale all'ingrosso,
 - turistico ricettiva, direzionale, commerciale.

I mutamenti d'uso nell'ambito della stessa categoria funzionale non sono da considerarsi mutamento di destinazione, come analogamente alle attività commerciali sono da equipararsi le attività artigianali di servizio alla persona.

La destinazione magazzino (in cui non viene svolta attività lavorativa continuativa, ma solo deposito di merci e prodotti) è considerata funzione di servizio pertinente all'attività svolta nella sede principale, per cui la variazione di destinazione costituisce incremento di carico urbanistico;

- c. per interventi comportanti aumento del numero delle unità immobiliari: dal volume, o dalla superficie utile di calpestio, delle unità immobiliari derivate, intendendo per esse quelle risultanti dalla differenza tra il numero delle unità immobiliari realizzate e quello originario.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente è considerata addizione volumetrica qualsiasi intervento, non assimilato alla ristrutturazione edilizia, determinante incremento del volume

dell'edificio valutato secondo il vigente regolamento edilizio, ancorché non comporti modifiche alla sagoma dell'edificio.

CAPO III COSTO DI COSTRUZIONE

ART. 10 - COSTO DI COSTRUZIONE DEI NUOVI EDIFICI - AGGIORNAMENTO ANNUALE

1. Il contributo afferente alla concessione edilizia per interventi con destinazione residenziale comprende una quota del costo di costruzione determinata dal Comune in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base delle tabelle regionali allegata alla legge regionale 14.10.1999 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il contributo afferente alla attestazione di conformità per interventi con destinazione residenziale comprende una quota del costo di costruzione pari a quella stabilita dal comma precedente, per gli interventi di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) della legge regionale 14.10.1999 n. 52 e per gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti.

3. Nel caso in cui il costo di costruzione sia determinato con riferimento alle sole parti oggetto di intervento, la quota dovuta ai sensi dei commi precedenti è determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni nelle quali gli interventi stessi si collocano, nonché della loro destinazione ed ubicazione.

4. Qualora un intervento riguardi più costruzioni per le quali è stabilita una diversa quota sul costo di costruzione, la quota dovuta è determinata con il metodo della media ponderale in base alle superfici.

5. Il costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali è determinato ogni 5 anni dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma del primo comma dell'art. 4 della legge 457/78.

6. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma precedente la Giunta Regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50%.

7. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

ART. 11 - COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

1. Il costo di costruzione per interventi di ristrutturazione urbanistica e per le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia, per le destinazioni d'uso residenziali, è determinato in misura pari a quella prevista per le nuove costruzioni.

2. Il costo di costruzione per interventi di ristrutturazione edilizia, comprese le addizioni volumetriche ad essa assimilate, per destinazioni d'uso residenziali, è determinato nelle seguenti quote percentuali di quello delle nuove costruzioni:

a. Nella misura del 50% per interventi comportanti modifiche agli elementi strutturali verticali e non anche orizzontali;

b. nella misura del 90% per interventi comportanti modifiche agli elementi strutturali orizzontali.

3. Qualora il costo di costruzione per le opere previste da un medesimo intervento, soggetto a concessione ad attestazione di conformità, sia determinabile in diverse quote percentuali di quello delle nuove costruzioni secondo quanto previsto dal comma precedente, si deve applicare il costo di costruzione maggiore per tutte le opere comprese nell'intervento.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la consistenza per la quale deve essere moltiplicato il costo unitario di cui ai commi precedenti per la definizione del costo di costruzione dell'intervento, è determinata, con le modalità previste per le nuove costruzioni, dalla superficie dei locali nei quali è prevista l'esecuzione di opere, lorda o utile di calpestio a seconda che siano previste o meno opere sui muri perimetrali; non è considerata valutabile in termini di superficie e pertanto non determina costo di costruzione la sola modifica prospettica quando il locale a cui si riferisce non è oggetto di altre opere.

ART. 12 - COSTO DI COSTRUZIONE DI OPERE O IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA

1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistica, commerciale o direzionale comporta la corresponsione di una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione, stabilita, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. L'autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività relative a costruzioni o impianti destinati ad attività turistica, commerciale direzionale, per gli interventi di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) della legge regionale 14.10.1999 n. 52 e per gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, comportano la corresponsione di una quota sul costo di costruzione in misura pari a quella stabilita dal comma precedente.

3. Il costo di costruzione degli interventi di cui al presente articolo soggetti a concessione edilizia o ad attestazione di conformità è documentato con perizia tecnico estimativa redatta da tecnico progettista abilitato.

4. Il Responsabile del procedimento effettua verifiche, anche a campione, sulla congruità delle perizie asseverate dai Progettisti in relazione alla entità dei lavori in progetto. La verifica è esclusa nel caso di perizie di importo pari o superiore a valori predeterminati in base alla tipologia degli interventi edilizi, stabiliti con provvedimento del Dirigente del Settore,

5. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali diretti alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi non comporta la corresponsione della parte di contributo relativo al costo di costruzione.

CAPO IV INTERVENTI PARTICOLARI

ART. 13 - EDILIZIA CONVENZIONATA

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui all'art. 2, è ridotto alla sola quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il

Comune ai sensi dell'art. 7 della L.10/77, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall'art. 22 della L.R. 52/99.

2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma 1; in tal caso devono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

3. Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione tipo, deliberato dal Consiglio Comunale.

4. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione, ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario.

ART. 14 - INTERVENTI IN ZONA P.I.P

1. Gli interventi nei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 865/71, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali è dovuta la quota sul costo di costruzione di cui al precedente art. 12. Gli oneri di urbanizzazione primaria e la competente quota della secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprietà o alla concessione del diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computato l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi, e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata dal Comune sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella allegata alla L.R. 52/99 e soggetti agli aggiornamenti di cui all'art. 19 della stessa Legge.

ART. 15 - INTERVENTI IN ZONE DI ESPANSIONE

1. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.

CAPO V MUTAMENTI DELLA DESTINAZIONE D'USO

ART. 16 - ONEROSITÀ DEL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO

1. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attività per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai

Comuni ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificata dalla legge regionale n. 52/99, sono onerose.

2. Gli oneri di cui al comma precedente non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Il Comune, con gli atti di cui alla LR 39/1994 come modificata dalla L.R. 52/99, può individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso avviene a titolo gratuito.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Il Comune, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'articolo 6 della LR 39/1994 come modificata dalla legge regionale 52/99, definisce mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:

- a. alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici;
- b. alle destinazioni d'uso regolamentate;
- c. alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione degli strumenti urbanistici.

ART. 18- NORMA TRANSITORIA PER IL MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO

1. In assenza del piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, e dell'ordinanza transitoria di cui all'art. 6 della L.R. 39/94 come modificata dalla L.R. 52/99, e dell'individuazione delle fattispecie e delle aree di cui al precedente art. 16, stante la vigente disciplina delle destinazioni d'uso ammesse per le varie zone territoriali contenute negli artt. 7, 8, 9, 10 delle vigenti Norme tecniche di Attuazione del PRG, le autorizzazioni o le denunce di inizio attività per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza delle opere edilizie, comportano la corresponsione del contributo di cui all'art. 2, in misura pari al 50% della tariffa per gli interventi di ristrutturazione, nel caso di incremento dei carichi urbanistici ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9.

ART. 19 - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI OPERE O IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA

1. Qualora la destinazione d'uso delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. 52/99, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 9 della L. 10/1977, venga comunque modificata nei 10 anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

CAPO VI INTERVENTI NELLE ZONE AGRICOLE

ART. 20

1. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all'articolo 23, il Comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 18, quando l'intervento sia relativo a:

- a. immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola);
- b. ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.

ART. 21 - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA

1. Fatti salvi i casi di esenzione dal contributo previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dal presente regolamento la concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio dell'attività, comportano la corresponsione di un contributo in misura corrispondente a quella stabilita per le attività artigianali e/o industriali, qualora riguardino interventi necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

2. Nel caso di edifici rurali ad uso abitativo il contributo è determinato in misura corrispondente a quella prevista per la destinazione residenziale.

ART. 22 - INTERVENTI COMPORTANTI IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO AGRICOLA

1. Gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell'art. 5 della L.R.10/79, ed ai sensi dell'art. 4 della L.R.64/95, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale di obbligo da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici.

2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro la convenzione o l'atto d'obbligo impegnano i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Se le spese della sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio da parte del richiedente contabilizzate a prezzi correnti al momento della richiesta della concessione, risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 3, è dovuta la differenza.

3. Nel caso di aree di pertinenza inferiore ad un ettaro, in luogo della convenzione indicata nel primo comma, sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo.

4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione previsti dall'art. 2 del presente regolamento; è comunque dovuto il costo di costruzione nei casi previsti.

ART. 23 - AMBITO DI APPLICAZIONE PER IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO AGRICOLA

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente gli immobili ubicati in zona con prevalente funzione agricola si considerano edifici rurali, siano essi abitazioni o annessi, quando la loro diversa destinazione non sia dimostrata mediante:

- deruralizzazione con piano aziendale, secondo le norme delle leggi regionali;
- licenze, concessioni edilizie, ordinarie o in sanatoria, dalle quali risulti la destinazione d'uso diversa da quella agricola;
- iscrizione dell'immobile al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in data antecedente all'entrata in vigore della L.R.10/1979;
- Utilizzazione ad abitazione civile di precedenti abitazioni rurali da parte di soggetti non addetti alla coltivazione dell'azienda agricola, non connesse ad attività edilizia di trasformazione o modifica, decorrente in data anteriore alla L. 133/1994

2. L'autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per il mutamento della destinazione d'uso, necessario per l'utilizzo a fini non agricoli, dei suddetti fabbricati comporta, anche in assenza di opere edilizie, (fatto salvo quanto previsto dall'art. 19) la corresponsione del contributo di cui all'art.2 nel caso di incremento dei carichi urbanistici ai sensi dei precedenti artt.8 e 9.

CAPO VII INTERVENTI CON DESTINAZIONE D'USO PARTICOLARE

ART. 24 - INTERVENTI CON DESTINAZIONE SPORTIVA

1. Per gli interventi a carattere sportivo realizzati dai privati, ancorché convenzionati con il Comune, saranno applicate le tariffe per mq. di superficie di calpestio relative agli insediamenti artigianali e industriali ridotte al 50%, per le strutture fisse aventi destinazione attinente a quella sportiva, con esclusione del contributo relativo al costo di costruzione, mentre per le attrezzature fisse a carattere residenziale (casa del custode) o commerciale (ristoranti e locali di svago), saranno applicate le tariffe relative a tali destinazioni e la quota sul costo di costruzione.

2. Per gli impianti all'aperto a carattere sportivo realizzati dai privati, ancorché convenzionati con il Comune, non costituenti pertinenze di edifici esistenti, saranno applicate le tariffe per mq. di superficie di calpestio relative agli insediamenti artigianali e industriali ridotte al 20% precisando che per tali impianti è consentita la copertura stagionale per un periodo massimo di 6 mesi, previa comunicazione al Sindaco dell'inizio e termine dei lavori di copertura.

ART. 25 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO INEDIFICATO REALIZZAZIONE DI TETTOIE A SERVIZIO DI IMPIANTI INDUSTRIALI NELLE ZONE OMOGENEE D

1. La realizzazione di:

- infrastrutture ed impianti che comportino la trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
- depositi di merci o di materiali e di impianti per attività produttive all'aperto, che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

comporta la corresponsione di un contributo commisurato:

- a. all'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché al costo di costruzione nel caso di utilizzazione per attività turistiche, commerciali e direzionali;
- b. all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, nel caso di utilizzazione per attività industriali, o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione dei servizi.

2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione ai fini del precedente comma, determinata ai sensi dell'art.26 comma 9 della L.R.52/99, non costituenti pertinenze di edifici esistenti, è determinata applicando la tariffa ridotta al 20%, per mq. di superficie di suolo trasformato di calpestio relative agli insediamenti artigianali e industriali.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le aree facciano parte di lotti edificati e le opere costituiscano pertinenza dei fabbricati esistenti o in corso di costruzione.

4. Per le tettoie ad uso deposito merci e prodotti da realizzare nelle zone omogenee D (zone industriali e commerciali all'ingrosso in applicazione del parametro previsto dall'art. 5 comma 9° lett. f) delle N.T.A. del PRG, nei casi non riconducibili ai criteri di cui all'art. 9 lett. f della legge 10/1977 e/o della pertinenza definita sotto il profilo urbanistico per esigenze di carattere tecnico e funzionale per l'esercizio dell'attività, gli oneri di urbanizzazione sono determinati nella misura del 50% del contributo previsto per gli interventi di nuova edificazione.

CAPO VIII VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

ART. 26 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE O ALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1. La quota di contributo afferente gli oneri di urbanizzazione, o la prima rata di esso, definita in sede istruttoria, è corrisposta al Comune all'atto del ritiro della concessione o dell'autorizzazione edilizia, e comunque entro il termine stabilito dal Comune.

2. La quota di contributo afferente il costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia ed è corrisposta al Comune in due rate di uguale importo, la prima entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, la seconda entro diciotto mesi successivi dalla data di cui sopra e comunque entro la data di comunicazione di ultimazione delle opere o di attestazione di abitabilità agibilità, se anteriore a tale termine.

3. Il termine per il ritiro del provvedimento è fissato in giorni 20 dalla data di notifica della comunicazione di avvenuto rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; decorso tale termine si applicano le sanzioni di cui al successivo art.30.

ART. 27 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. La quota di contributo dovuto per la denuncia di inizio attività afferente gli oneri di urbanizzazione, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposta al Comune entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della denuncia stessa.

2. La quota di contributo dovuta per la denuncia di inizio attività afferente il costo di costruzione, calcolata dal progettista abilitato, è corrisposta al Comune in due rate di uguale importo, la prima entro i venti giorni successivi alla data di presentazione della denuncia stessa, la seconda entro sei mesi successivi alla data di presentazione e comunque entro la data di comunicazione di ultimazione delle opere o di attestazione di abitabilità agibilità, se anteriore a tale termine.

ART. 28 - RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi afferenti gli oneri di urbanizzazione di cui ai precedenti artt.26 comma 1 e 27 comma 1, possono essere rateizzati in 4 rate semestrali di uguale importo; in tal caso all'atto del ritiro della concessione o dell'autorizzazione edilizia, o entro i venti giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività, unitamente al versamento della prima rata dovrà essere presentata una garanzia tramite polizza cauzionale di impresa assicuratrice debitamente autorizzata o garanzia fidejussoria bancaria per gli importi relativi alle rate dilazionate, avente durata di sei mesi ulteriori rispetto alla scadenza dell'ultima rata.

2. Le rate successive alla prima decorrono dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, o dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.

3. All'atto del ritiro della concessione o autorizzazione edilizia, o entro i 20 giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività, deve altresì essere presentata una garanzia tramite polizza cauzionale di Impresa assicuratrice debitamente autorizzata o garanzia fidejussoria bancaria per gli importi relativi alle rate dilazionate, avente durata di sei mesi ulteriori rispetto alla scadenza dell'ultima rata.

4. La polizza assicurativa o la garanzia bancaria devono prevedere l'impegno a procedere al pagamento delle somme dovute a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio della escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile.

5. In luogo della presentazione della polizza cauzionale assicurativa e/o delle garanzie fidejussorie, nello stesso termine, è ammessa la corresponsione dell'importo totale del contributo.

ART. 29 - ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività può obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

2. Le opere di urbanizzazione primaria oggetto di realizzazione diretta da parte del Concessionario sono quelle necessarie per rendere funzionale il lotto edificabile o adeguare i servizi riconosciuti non più idonei a corrispondere ad esigenze di pubblica utilità.

3. Il Richiedente, assieme alla richiesta di concessione edilizia, propone al Comune di voler procedere alla esecuzione diretta di opere di urbanizzazione primaria mancanti, allegando dettagliata relazione tecnica, elaborato progettuale definitivo e computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato.

4. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti i pareri dei Settori Tecnici competenti, formula, in caso di valutazione positiva, una motivata proposta alla Giunta per l'approvazione del progetto di opere di urbanizzazione, se già non inserita nel programma annuale di Opere Pubbliche.

5. L'esecuzione dei lavori di urbanizzazione di cui al comma precedente è autorizzata contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, o entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, previa approvazione con determinazione del Dirigente del Settore e successiva sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo e presentazione di polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi e della esecuzione dei lavori a regola d'arte.

6. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.

ART. 30 - SANZIONI PER IL RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26 comporta:

- a. l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
- b. l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
- c. l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

5. In caso di omesso o insufficiente determinazione e/o versamento del contributo relativo alle denunce di Inizio Attività, il Comune in occasione di verifiche istruttorie, provvederà a notificare al Richiedente la rettifica della determinazione con richiesta di conguaglio da versare in unica soluzione entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa, con applicazione della penale per ritardato pagamento nella misura minima del 20%.

ART. 31 - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

1. In caso di mancata esecuzione delle opere previste dalla concessione, dall'autorizzazione edilizia o dalla denuncia di inizio attività, il contributo per essa corrisposto, comprese le eventuali maggiorazioni per ritardato pagamento, è restituito su istanza del titolare nella quale si attesta che i lavori non sono stati eseguiti.

2. In caso di parziale esecuzione delle opere previste dalla concessione, dall'autorizzazione edilizia o dalla denuncia di inizio attività, la parte di contributo afferente le opere non eseguite, escluse le somme corrisposte a titolo di sanzione per ritardato pagamento, è restituita su istanza del titolare accompagnata dagli elaborati progettuali e da perizia tecnica sui lavori eseguiti a firma di un progettista abilitato; in luogo della restituzione può essere determinato il conguaglio sulle somme ancora dovute.

3. In ogni caso il Comune ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato dei luoghi.

CAPO IX
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ A TITOLO
GRATUITO

ART. 32 - INTERVENTI NON SOGGETTI A CONTRIBUTO

1. Il contributo di cui al precedente articolo 2 non è dovuto per i seguenti interventi:

- a. Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo, e delle esigenze degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla I sezione degli albi provinciali di cui alla L.R. 6/94, ancorché diverse dalle persone fisiche;
- b. per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
- c. per gli interventi di manutenzione straordinaria;
- d. per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari. In applicazione dei criteri previsti dall'art. 23, 2° comma, della L.R. 52/1999 l'edificio unifamiliare, definito in base ai criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio, deve possedere specifica forma tipologica e superficie complessiva non superiore a mq. 130, calcolato ai sensi del D.M. 10.5.1977. Gli alloggi della tipologia a schiera sono equiparati alla nozione di edifici unifamiliari purchè con divisioni lineari terra-tetto.
- e. per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano necessari a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
- f. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- g. per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- h. per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall'art.7 della L.13/89, per le esigenze dei disabili a seguito di certificazione sanitaria in carta libera;
- i. per le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari (non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse);
- j. varianti in corso d'opera ai sensi dell'art.39 della L.R.52/99.

CAPO X
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA

ART. 33 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA SANATORIA

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria comporta il pagamento di un contributo in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità, di una somma da due milioni (euro 1.033) a lire dieci milioni (euro 5.164).

2. Per i casi di parziale difformità il contributo di cui al comma precedente è calcolato con riferimento alla parte di opera difforme ovvero nei soli casi di gratuità, nella misura da lire un milione a lire quattro milioni.

3. In ogni caso il contributo minimo per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è fissato in L.2.000.000 (euro 1.033) e L.1.000.000 (euro 516) per i soli casi di parziale difformità.

4. L'ammontare delle somme previste, nei casi di gratuità, dai commi precedenti è determinata dal Dirigente del Settore, su proposta del Responsabile del procedimento, in relazione alle diverse tipologie dell'intervento, in senso crescente, sulla base dei seguenti criteri e in base alla tipologia dell'edificio, al valore economico delle opere abusive ed al numero delle Unità immobiliari:

- Modifiche prospettiche
- Aumenti di volume e non di superficie della U.I.
- Mutamento della destinazione d'uso
- Aumento di superficie di vani accessori
- Aumento di superficie di vani utili

ART. 34 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA SANATORIA

1. I contributi di cui all'articolo precedente sono determinati al momento del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria ed il termine per il versamento è fissato in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvenuto rilascio del provvedimento.

2. Al pagamento delle somme dovute si applicano le sanzioni previste dal precedente art.30 per il ritardato o omesso pagamento e non è ammessa la rateizzazione degli importi, nel caso di ammontare inferiore a £. 20.000.000 (euro 10.329). Negli altri casi è ammessa la rateizzazione, a richiesta del richiedente, in non più di quattro rate semestrali con applicazione degli interessi legali.

CAPO XI
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.35 - CONTRIBUTO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'inosservanza dei termini fissati per le ultimazioni dei lavori, comporta la decadenza della concessione edilizia, dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio attività, eventualmente per le parti non ultimate. In tal caso può essere richiesta una nuova concessione o autorizzazione edilizia o inoltrata nuova denuncia di inizio attività per i lavori non eseguiti.

2. La concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività per l'ultimazione dei lavori comportano la corresponsione della differenza tra il contributo di concessione determinato ai sensi del presente regolamento con riguardo alle opere da eseguire in base alle tariffe vigenti al momento della presentazione della nuova istanza e quello già corrisposto per le opere stesse;

ART.36 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA BIOECOLOGICA E DI RISPARMIO ENERGETICO

1. Per gli edifici che utilizzano materiali tradizionali, con struttura portante in muratura, sistemi costruttivi di bioedilizia, definiti in apposito disciplinare da inserire nel Regolamento edilizio, impianti che utilizzano l'energia solare ai fini del riscaldamento e/o del condizionamento estivo, il contributo del costo di costruzione è ridotto un punto percentuale e per gli interventi di ristrutturazione il costo di costruzione per destinazioni d'uso residenziali, è determinato nelle seguenti quote percentuali di quello delle nuove costruzioni:

- a. nella misura del 30% per interventi comportanti modifiche agli elementi strutturali verticali e non anche orizzontali;
- b. nella misura del 70% per interventi comportanti modifiche agli elementi strutturali orizzontali.

ART.37 - NORME TRANSITORIE

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie e alle denunce di inizio attività si determina con riferimento alle tariffe in vigore al momento della presentazione delle relative istanze o denunce.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento e le tariffe da esso previste si applicano alle richieste di concessione edilizia ed alle denunce di inizio attività per le quali, al momento di entrata in vigore dello stesso regolamento, non sia ancora stato adottato il provvedimento di concessione, autorizzazione edilizia, o non sia decorso il termine di venti giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, con eccezione delle richieste presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. 52/99 per le quali sia richiesta l'applicazione della norma transitoria prevista dall'art. 44 della stessa legge.

Approvato con deliberazione C.C. n. 78 del 22/06/2000

Per le tariffe aggiornate vedasi la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 1 del 02/01/2006

[Indice](#)